

LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1983, N. 17

**Miglioramenti ad alcuni
trattamenti previdenziali integrativi¹**

Art. 1 (Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi)

1. La misura della retribuzione annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, a sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal luglio 1983 a lire 10.000.000.

2. Ai soggetti che abbiano contratto la silicosi e l'asbestosi in dipendenza di lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro le predette malattie, in epoca anteriore al 2 gennaio 1934, è concessa la rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 2 (Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori)

1. La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da sordità da rumori, a sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, è elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1983, a lire 7.576.000.

¹ In B.U. 30 novembre 1983, n. 62 – Numero straordinario.

Art. 3 (Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici)

1. *(omissis)*².

2. *(omissis)*³

3. *(omissis)*⁴

4. *(omissis)*⁵

5. *(omissis)*⁶

6. I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti a riliquidazione.

Art. 4 (Norme finanziarie)

1. Le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni e 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, sono elevate, in applicazione dei disposti degli articoli precedenti, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 25.000.000, rispettivamente di lire 200.000.000 e di lire 50.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 75.000.000, rispettivamente di lire 350.000.000 e di lire 25.000.000.

² Abroga l'art. 2 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14, così come sostituito dall'art. 8 della l.r. 16 marzo 1981, n. 3.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

⁵ Abroga l'art. 4 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni.

⁶ Modifica l'articolo 6 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni.

2. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5 (Norma finale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nei testi unici "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".